

BENVENUTI

INDIRIZZI DI SALUTO

- Salvatore LEONE GIUNTA - Avvocato, amministratore giudiziario, Presidente Advisora
- Remo DANОВI - Presidente Ordine degli Avvocati di Milano
- Marcella CARADONNA - Presidente ODCEC di Milano

LA RIFORMA DEL CODICE ANTIMAFIA: COSA CAMBIA ADESSO?

MODERA

Costantino Visconti

*Professore ordinario di diritto penale del dipartimento DEMS dell'Università di
Palermo*

TAVOLA ROTONDA

MODERA

- Costantino VISCONTI - Professore ordinario di diritto penale del Dipartimento Dems dell'Università di Palermo

Giuliana Merola

Magistrato, consulente commissione parlamentare antimafia

Le principali novità della riforma del Codice Antimafia: verso un giusto procedimento di prevenzione ed una più rapida tutela dei terzi?

Le principali novità della riforma: la prevenzione allarga il perimetro - art. 4 lett. d), i-bis), i-ter) mod.

Il perimetro dei destinatari cui possono essere applicate le misure di prevenzione personali e di natura patrimoniale si allarga:

- agli indiziati di terrorismo o di assistenza agli associati a delinquere
- agli indiziati di associazione a delinquere finalizzata ad alcuni gravi delitti contro la P.A. (peculato, corruzione, corruzione in atti giudiziari, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità).
- a chi commette il reato di stalking

Le principali novità della riforma: distretti specializzati per le indagini (artt. 17 e 5)

La riforma stabilisce che la competenza a decidere sulle richieste di misure di prevenzione sia riservata a sezioni specializzate istituite presso i tribunali del capoluogo del distretto di corte d'appello (non più presso i tribunali che hanno sede nei capoluoghi di provincia).

Fanno eccezione solo il tribunale circondariale di Santa Maria Capua Vetere e quello di Trapani.

Le principali novità della riforma: la titolarità della proposta in capo a più soggetti - art. 17 co. 2 mod.

La proposta delle misure di prevenzione patrimoniali può essere avanzata:

- dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto dove dimora la persona socialmente pericolosa;
- dal questore territorialmente competente;
- dal direttore della DIA territorialmente competente;
- dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, che potrà promuovere la richiesta dinanzi a qualsiasi tribunale.

Le principali novità della riforma: il coordinamento - art. 17 co. 3-bis (introdotto)

La riforma prevede il coordinamento tra le figure dei proponenti per evitare gli inconvenienti che potrebbero derivare dal fatto che più autorità possono presentare proposta di misura patrimoniale a carico delle stesse persone e dinanzi allo stesso tribunale. Il nuovo co. 3-bis dell'art.17 prevede che il procuratore distrettuale, attraverso il raccordo con il questore e il direttore della DIA, curi che l'applicazione delle misure patrimoniali non rechi intralcio ad altre indagini in corso. In capo al questore competente e al direttore della DIA sono assegnati precisi obblighi di informazione verso il procuratore distrettuale.

Le principali novità della riforma: le indagini patrimoniali - art. 19 co. I

Gli organi titolari del potere di indagine patrimoniale coincidono con i titolari del potere di proposta delle misure personali e patrimoniali e sono:

- il Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto dove dimora la persona socialmente pericolosa;
- il questore territorialmente competente;
- il direttore della DIA territorialmente competente
- il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, che potrà promuovere la richiesta dinanzi a qualsiasi tribunale.

Le principali novità della riforma: le indagini patrimoniali - art. 19 co. 4 mod.

La riforma del comma 4 dell'art. 19 ha previsto un potenziamento degli strumenti di indagine, consentendo alle autorità titolari del potere di proposta delle misure di prevenzione patrimoniali di accedere anche al **SID**, il **Sistema di interscambio flussi dati dell'Agenzia delle Entrate** e richiedere quanto ritenuto utile ai fini delle indagini, mirando in tal modo ad ampliare il novero delle banche dati consultabili.

Le principali novità della riforma: il sequestro ordinario art.20 co.I mod.

Il tribunale sulla base degli elementi offerti dall'organo proponente o acquisiti attraverso l'eventuale esercizio del potere d'indagine , attribuitogli dall'art. 19 co.5, ordina con decreto motivato, anche d'ufficio, il provvedimento di sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta (prima della riforma «la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento»), risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore sia sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta, ovvero qualora, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

Le principali novità della riforma: il sequestro ordinario art.20 co.I mod.

Il nuovo co. I dell'art. 20 prevede che, oltre al sequestro di valori ingiustificati ritenuti probabile frutto di attività illecita, il decreto del tribunale può disporre anche misure di bonifica aziendale alternative agli strumenti ablatori:

- l'amministrazione giudiziaria di aziende e beni strumentali all'esercizio delle relative attività economiche (art. 34 rev.)
- il controllo giudiziario dell'azienda (art. 34-bis di nuova introduzione)

Le principali novità della riforma: il sequestro ordinario art.20 co.I mod.

Il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie si estende ex lege a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli artt. 2555 e ss. del codice civile.

Nel decreto di sequestro il tribunale deve indicare in modo specifico i conti correnti e i beni aziendali a cui si estende la misura ablativa.

Le principali novità della riforma: l'esecuzione del sequestro art.21 co.1 e co.2 mod.

La polizia giudiziaria (prima della riforma l'ufficiale giudiziario) provvede all'apprensione materiale dei beni e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi, con l'assistenza, ove ritenuto opportuno, dell'ufficiale giudiziario (co.1 rev.). L'onere di provvedere allo sgombero, con l'ausilio della forza pubblica, degli immobili occupati senza titolo o sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro, grava sul giudice delegato, sentito l'amministratore giudiziario e previa valutazione delle circostanze, e non più sul tribunale (co.2 rev.).

Le principali novità della riforma: provvedimenti d'urgenza art.22

Sequestro anticipato (art. 22 co.I invariato)

Gli organi titolari del potere di proposta possono, unitamente alla stessa, richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione, di disporre il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza.

Presupposto del provvedimento è il «concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca siano dispersi, sottratti od alienati».

Le principali novità della riforma: provvedimenti d'urgenza art.22

Sequestro urgente (art. 22 co.2 modificato)

Nei casi di particolare urgenza, nel corso del procedimento, il sequestro può essere disposto dal presidente del tribunale con decreto motivato. Il provvedimento perde efficacia se non è convalidato dal tribunale **nei 30 gg. successivi** (prima della riforma 10 giorni). Può essere richiesto dopo la presentazione della proposta, dagli organi titolari del potere di proposta, da quelli incaricati di svolgere ulteriori indagini individuati dall'art. 19, co.5 e su segnalazione dell'amministratore giudiziario. Presupposto è la particolare urgenza sorta dopo la proposta oppure quando emergano nuovi beni nella disponibilità del proposto che potrebbero formare oggetto di confisca.

Le principali novità della riforma: l'intervento dei terzi nel procedimento art.23 co.4 mod.

Nei trenta giorni successivi all'esecuzione del sequestro, il tribunale con decreto motivato, che contiene la fissazione dell'udienza in camera di consiglio, chiama ad intervenire nel procedimento:

- i terzi che risultino proprietari o comproprietari dei beni sequestrati;
- i terzi che vantano sui beni in sequestro diritti reali o personali di godimento o **diritti reali di garanzia** (art.23 co.4 rev.).

Le principali novità della riforma: la confisca art.24 mod.

Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale.

Le principali novità della riforma: la confisca art. 24 co. I- bis (introdotto)

La confisca di partecipazioni sociali totalitarie si estende ex lege a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli artt. 2555 e ss. c.c..

Nel decreto di confisca il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni aziendali a cui si estende la misura ablativa.

Le principali novità della riforma: la confisca art. 24 co. 2 mod.

Il co.2 dell'art.24 conferma in un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario, il termine per l'emissione del decreto di confisca da parte del tribunale, pena la perdita di efficacia del sequestro.

In caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, il termine per l'emissione del decreto di confisca può essere prorogato dal tribunale con decreto motivato per sei mesi (prima della riforma erano previste proroghe per periodi di sei mesi e per non più di due volte). È stata dunque soppressa la facoltà di reiterazione, con la conseguenza che non è consentita la dilazione oltre i sei mesi.

Le principali novità della riforma: la confisca art. 24 co. 2 mod.

Il termine per l'emissione del decreto di confisca da parte del tribunale, resta **sospeso per un tempo non superiore a 90 gg.** ove sia necessario procedere all'espletamento di accertamenti peritali sui beni e «per il tempo necessario per la decisione definitiva sull'istanza di ricusazione presentata dal difensore e per il tempo decorrente dalla morte del proposto, intervenuta durante il procedimento, fino all'identificazione e alla citazione dei soggetti previsti dall'art. 18 co.2.

Le principali novità della riforma: sequestro e confisca per equivalente art. 25 mod.

L'art. 25 co.1 prevede che ogni qualvolta dopo la presentazione della proposta non risulti possibile procedere al sequestro dei beni, perché il proposto non ne ha la disponibilità diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi di buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente, di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilità anche per interposta persona (prima della riforma gli istituti erano legati alle ipotesi di dispersione, di occultamento e svalutazione dei beni da parte del proposto per eludere le misure).

Il co.2 dell'art. 25 amplia l'ambito di applicazione del sequestro e della confisca per equivalente anche ai soggetti nei cui confronti prosegue o inizia il procedimento con riferimento ai beni di legittima provenienza loro pervenuti dal proposto.

Le principali novità della riforma: verso un giusto procedimento di prevenzione? Le impugnazioni art. 27 rev.

La riforma al codice antimafia ha apportato modifiche sostanziali alla disciplina delle impugnazioni delle misure di prevenzione patrimoniali. A norma dell'art. 27 sono impugnabili:

- il decreto che dispone, nega o revoca il sequestro (prima della riforma solo quello di revoca del sequestro);
- il decreto che dispone la confisca;
- il provvedimento di rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato ancora disposto il sequestro.

Le principali novità della riforma: verso un giusto procedimento di prevenzione? Le impugnazioni art. 27 rev.

Il termine per l'impugnazione dei provvedimenti di cui all'art.27 co.I, è di 10 giorni dalla notifica degli stessi. La corte d'appello provvede, con decreto motivato, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso (comb. disp. artt. 10 e 27).

Il nuovo co. 3-bis dell'art. 27 prevede la possibilità di sospendere, nelle more del giudizio di Cassazione, la decisione con cui la corte d'appello, in riforma del decreto di confisca, abbia disposto la revoca del sequestro.

Le principali novità della riforma: alcune disposizioni sulla tutela dei terzi

Art. 23 co. 4 mod.

Intervento dei terzi nel procedimento esteso anche ai titolari di un diritto reale di garanzia sul bene

Art. 27 mod.

Introduzione della impugnabilità del provvedimento che dispone o nega il sequestro;

Art. 4I co.I-ter (nuova introduzione)

Elenco dei creditori: introduzione dei creditori che vantino diritti reali o personali, di godimento o di garanzia; individuazione creditori essenziali per la prosecuzione dell'attività aziendale

Le principali novità della riforma: alcune disposizioni sulla tutela dei terzi

Art. 54-bis – Debiti anteriori al sequestro

Il giudice delegato, subito dopo il sequestro, può autorizzare il pagamento dei crediti per prestazioni di beni o servizi, sorti anteriormente al sequestro, nei casi in cui tali prestazioni siano collegate a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività.

Le principali novità della riforma: alcune disposizioni sulla tutela dei terzi

Art. 56 – Rapporti pendenti

Per i contratti in tutto o in parte da eseguire, il giudice delegato, subito dopo il sequestro, può autorizzare l'amministratore a subentrare nella posizione del prevenuto ovvero a risolvere il rapporto

Art. 57 – Udienza verifica crediti

Nell'elenco dei creditori, in vista dell'udienza di verifica, vanno inseriti tutti i creditori anteriori al sequestro compresi quelli di cui all'art. 54-bis (*essenziali*) e coloro che vantano un diritto reale di godimento o di garanzia.

Fabio Roia – Presidente Sezione Misure di Prevenzione presso il Tribunale di Milano

La valorizzazione di strumenti di prevenzione patrimoniale alternativi a quelli
tradizionali: l'esperienza milanese

ART. 34 CODICE ANTIMAFIA

L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività
economiche e delle aziende

L'amministrazione giudiziaria art. 34

I. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa, previsti dall'articolo 92, ovvero di quelli compiuti ai sensi dell'articolo 213 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall'Autorità nazionale anticorruzione, sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-bis del codice penale o possa comunque agevolare l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 6 e 24 del presente decreto, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e i-bis), del presente decreto, ovvero per i delitti di cui agli articoli 603-bis, 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al capo I del presente titolo, il tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche, su proposta dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17 del presente decreto.

L'amministrazione giudiziaria art. 34

2. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a un anno e può essere prorogata di ulteriori sei mesi per un periodo comunque non superiore complessivamente a due anni, a richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, a seguito di relazione dell'amministratore giudiziario che evidenzi la necessità di completare il programma di sostegno e di aiuto alle imprese amministrate e la rimozione delle situazioni di fatto e di diritto che avevano determinato la misura.

L'amministrazione giudiziaria art. 34

3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario, il quale esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa, senza percepire ulteriori emolumenti.

L'amministrazione giudiziaria art. 34

4. Il provvedimento di cui al comma I è eseguito sui beni aziendali con l'immissione dell'amministratore nel possesso e con l'iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel quale è iscritta l'impresa. Qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a iscrizione in pubblici registri, il provvedimento di cui al comma I deve essere trascritto nei medesimi pubblici registri.

L'amministrazione giudiziaria art. 34

5. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai capi I e II del Titolo III del presente libro.

L'amministrazione giudiziaria art. 34

6. Entro la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro di cui al comma 7, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio la revoca della misura disposta ed eventualmente la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Alla camera di consiglio partecipano il giudice delegato e il pubblico ministero. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo I, capo II, sezione I, del presente libro. Per le impugnazioni contro i provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e di confisca si applicano le disposizioni previste dall'articolo 27.

L'amministrazione giudiziaria art. 34

7. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 1 vengano dispersi, sottratti o alienati, nei casi in cui si ha motivo di ritenere che i beni siano frutto di attività illecite o ne costituiscano l'impiego, i soggetti di cui all'articolo 17 possono richiedere al tribunale di disporre il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 2.

ART. 34-BIS CODICE ANTIMAFIA

Controllo giudiziario delle aziende

Controllo giudiziario delle aziende art. 34-bis

I. Quando l'agevolazione prevista dal comma I dell'articolo 34 risulta occasionale, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende di cui al medesimo comma I, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività.

Controllo giudiziario delle aziende art. 34-bis

2. Il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale può:

- a) imporre nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma I l'obbligo di comunicare al questore e al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di un'impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 7.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Tale obbligo deve essere assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente;
- b) nominare un giudice delegato e un amministratore giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero.

Controllo giudiziario delle aziende art. 34-bis

3. Con il provvedimento di cui alla lettera b) del comma 2, il tribunale stabilisce i compiti dell'amministratore giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può imporre l'obbligo:

a) di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato;

b) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 nei confronti dell'amministratore giudiziario;

c) di informare preventivamente l'amministratore giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi;

d) di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni;

e) di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.

Controllo giudiziario delle aziende art. 34-bis

4. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3, il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche e intermediari mobiliari al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni ovvero ricorrano i presupposti di cui al comma I dell'articolo 34, il tribunale può disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa.

Controllo giudiziario delle aziende art. 34-bis

5. Il titolare dell'attività economica sottoposta al controllo giudiziario può proporre istanza di revoca. In tal caso il tribunale fissa l'udienza entro dieci giorni dal deposito dell'istanza e provvede nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, l'amministratore giudiziario.

Controllo giudiziario delle aziende art. 34-bis

6. Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84, comma 4, che abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto, possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo. Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente e gli altri soggetti interessati, nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti; successivamente, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniali.

Controllo giudiziario delle aziende art. 34-bis

7. Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del comma 6 del presente articolo sospende gli effetti di cui all'articolo 94.

Roberto Alfonso

Procuratore Generale di Milano

Uno sguardo d'insieme sulle misure reali a cavallo tra prevenzione e penale in senso stretto: le ragioni che spingono la magistratura requirente a privilegiare l'uno o l'altro settore

Livia De Gennaro
Giudice Indagini Preliminari
presso il Tribunale di Napoli

Le difficoltà che incontra un giudice penale monocratico nella gestione dei beni aziendali in sequestro e le aspettative che nutre nei confronti dell'operato degli amministratori giudiziari

Roberto Paese

commercialista, revisore legale, amministratore giudiziario

I nuovi compiti dell'amministratore giudiziario alla luce della riforma del
Codice antimafia

ART. 41 CODICE ANTIMAFIA

Gestione delle aziende sequestrate

Gestione delle aziende sequestrate art. 41

I. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende di cui agli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche per effetto del sequestro avente a oggetto partecipazioni societarie, l'amministratore giudiziario è scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Dopo la relazione di cui all'articolo 36, comma I, l'amministratore giudiziario, entro tre mesi dalla sua nomina, prorogabili a sei mesi per giustificati motivi dal giudice delegato, presenta una relazione, che trasmette anche all'Agenzia, contenente:

- a) gli ulteriori dati acquisiti, integrativi di quelli già esposti nella relazione di cui all'articolo 36, comma I
- b) l'esposizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, con lo stato analitico ed estimativo delle attività;

Gestione delle aziende sequestrate art. 4I

- c) una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto e i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata e di quella necessaria per il regolare esercizio dell'impresa, della capacità produttiva e del mercato di riferimento nonché degli oneri correlati al processo di legalizzazione dell'azienda. Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività è allegato un programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, che deve essere corredato, previa autorizzazione del giudice delegato, della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo, considerata la possibilità di avvalersi delle agevolazioni e delle misure previste dall'articolo 4I-b/s del presente decreto;
- d) la stima del valore di mercato dell'azienda, tenuto conto degli oneri correlati al processo di legalizzazione della stessa;
- e) l'indicazione delle attività esercitabili solo con autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi.

Gestione delle aziende sequestrate art. 4I

I-bis. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 36 si applicano anche con riferimento a quanto previsto dalla lettera d) del comma I del presente articolo.

I-ter. Alla proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività l'amministratore giudiziario allega l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni ai sensi dell'articolo 57, comma I, specificando i crediti che originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attività d'impresa. L'amministratore giudiziario allega altresì l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestato attività lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché quelli necessari per la prosecuzione dell'attività; riferisce in ordine alla presenza di organizzazioni sindacali all'interno dell'azienda alla data del sequestro e provvede ad acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, che trasmette, con il proprio parere, al giudice delegato. Qualora il sequestro abbia a oggetto partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le direttive sull'eventuale revoca dell'amministratore della società, che può essere nominato, nelle forme previste dal comma 6, nella persona dell'amministratore giudiziario; qualora non sia prevista l'assunzione della qualità di amministratore della società, il tribunale determina le modalità di controllo e di esercizio dei poteri da parte dell'amministratore giudiziario.

Gestione delle aziende sequestrate art. 41

I-quater. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, nell'attività di gestione degli immobili e dei beni aziendali, conferisce la manutenzione ordinaria o straordinaria di preferenza alle imprese fornitrici di lavoro, beni e servizi già sequestrate ovvero confiscate.

I-quinquies. In ogni caso, entro trenta giorni dall'immissione in possesso, l'amministratore giudiziario è autorizzato dal giudice delegato a proseguire l'attività dell'impresa o a sospenderla, con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale. Se il giudice autorizza la prosecuzione, conservano efficacia, fino all'approvazione del programma ai sensi del comma I-sexies, le autorizzazioni, le concessioni e i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività, già rilasciati ai titolari delle aziende in stato di sequestro in relazione ai compendi sequestrati.

I-sexies. Il tribunale esamina la relazione di cui al comma I, depositata dall'amministratore giudiziario, in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale con la partecipazione del pubblico ministero, dei difensori delle parti, dell'Agenzia e dell'amministratore giudiziario, che vengono sentiti se compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa, il tribunale approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.

I-septies. Qualora il sequestro abbia ad oggetto partecipazioni societarie che non assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le opportune direttive all'amministratore giudiziario.

Gestione delle aziende sequestrate art. 4I

I-octies. Per le società sottoposte a sequestro ai sensi del presente decreto, le cause di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e *2545-duodecies* del codice civile non operano dalla data di immissione in possesso sino all'approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell'attività e, per lo stesso periodo, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile.

Gestione delle aziende sequestrate art. 41

2. L'amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può con decreto motivato indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione. L'amministratore giudiziario non può frazionare artatamente le operazioni economiche al fine di evitare il superamento di detta soglia (invariato).

Gestione delle aziende sequestrate art. 41

2-bis. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, può affittare l'azienda o un ramo di azienda, con cessazione di diritto nei casi previsti dal comma *2-ter*, primo periodo, del presente articolo in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva.

Gestione delle aziende sequestrate art. 4I

2-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva, in via prioritaria, affittare l'azienda o un ramo di azienda o concederla in comodato agli enti, associazioni e altri soggetti indicati all'articolo 48, comma 3, lettera c), alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 8, lettera a), o agli imprenditori attivi nel medesimo settore o settori affini di cui all'articolo 4I-quater. Nel caso in cui sia prevedibile l'applicazione dell'articolo 48, comma 8-ter, l'azienda può essere anche concessa in comodato con cessazione di diritto nei casi di cui al periodo precedente e, in deroga al disposto dell'articolo 1808 del codice civile, il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese straordinarie, necessarie e urgenti, sostenute per la conservazione della cosa.

Gestione delle aziende sequestrate art. 41

3. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 42, in quanto applicabili (invariato).
4. I rapporti giuridici connessi all'amministrazione dell'azienda sono regolati dalle norme del codice civile, ove non espressamente altrimenti disposto (invariato).

Gestione delle aziende sequestrate art. 41

5. se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, il tribunale, acquisito il parere del pubblico ministero, dei difensori delle parti e dell'amministratore giudiziario, dispone la messa in liquidazione dell'impresa. In caso di insolvenza, si applica l'articolo 63, comma 1.

Gestione delle aziende sequestrate art. 41

6. Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie, l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata; provvede, ove necessario e previa autorizzazione del giudice delegato, a convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori, ad impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale e di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché ad approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi dell'impresa in stato di sequestro.

Gestione delle aziende sequestrate art. 4I

6-bis. Con decreto da emanare su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità semplificate di liquidazione o di cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva di beni aziendali.

Fabio Cesare

Avvocato - Gestore della crisi – Fondatore Advisora

Gli istituti fallimentari della continuità
di impresa nel nuovo codice antimafia

Premessa

Il nuovo codice antimafia prevede una prevalenza di misure intese alla continuazione dell'attività di impresa:

- A norma dell'art. 4I primo comma lett. C) l'amministratore deve verificare le possibilità di prosecuzione dell'attività di impresa e nel caso essa sia possibile, occorre strutturare un piano che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica sotto la responsabilità di un professionista terzo con i requisiti di cui all'art. 67 terzo comma lett. D) 1. fall.
- Per facilitare la continuità è possibile accedere alle risorse finanziarie stanziata dalla l. 208/2015, se approvato il programma di continuazione ex art. 4I comma I.

/

Premessa

E' prevista la possibilità di esperire la procedura do concordato preventivo, l'accordo di ristrutturazione del debito *ex art. 182 bis* (o *182 septies*) l. fall, oppure il piano attestato *ex art. 67* terzo comma lett. D) legge fallimentare, evidentemente da prevedere nella relazione *ex art. 4I* codice antimafia.

Finalità della continuazione dell'attività di impresa

Il processo di legalizzazione dell'azienda colpita dalle misure di prevenzione sconta un impatto che è in grado di polverizzare i valori della continuità. L'azienda gestita con metodi criminali, spesso non è in grado di stare sul mercato perché a differenza dei concorrenti non regola le imposte, gli oneri previdenziali, non adotta modelli organizzativi, non adotta misura di prevenzione degli infortuni sul lavoro, omettendo i correlativi oneri e creando un profitto apparente falsato dalla mancato stanziamento di oneri dovuti (e regolati dagli altri imprenditori del mercato di riferimento).

Finalità della continuazione dell'attività di impresa

La continuazione dell'attività di impresa rischia quindi di far emergere la consapevolezza che essa non poteva e non può stare sul mercato, poiché non è in grado di produrre, a parità di condizioni con gli altri concorrenti, prodotti o servizi a valori in grado di essere assorbiti.

Il messaggio conseguente alla distruzione dei valori aziendali può costituire un'eterogenesi dei fini della misura: spezzando il rapporto tra profitto del reato e crimine, si rafforza la consapevolezza in capo ai fornitori e ai dipendenti dell'impresa che la permanenza nell'illegalità permette di scambiare ricchezza, mentre l'intervento dello Stato con la misura di prevenzione, determina la distruzione di valore.

Finalità della continuazione dell'attività di impresa

Se dunque esiste una pur remota possibilità di permettere la prosecuzione dell'attività di impresa, essa deve essere coltivata per scongiurare il rischio che il territorio culturale circostante l'attività di impresa del proposto percepisca l'intervento del sequestro come distruttivo, con ciò rafforzando una deriva criminogena del tessuto imprenditoriale dei fornitori.

Spunti di riflessione

Il concordato preventivo

Il nuovo art. 63 comma 8 *bis* del Codice Antimafia prevede la possibilità che nel programma l'a.g. acceda al concordato: deve trattarsi di concordato in continuità diretta, o almeno liquidatorio in continuità indiretta, diversamente non si spiega la differenza rispetto al fallimento che non assicura di norma la conservazione del *going concern*.

Spunti di riflessione

Il concordato preventivo

Se l'oggetto del sequestro di prevenzione coincide con il perimetro dell'impresa da risanare, la domanda non dovrà essere redatta in bianco, poiché l'effetto del blocco delle azioni esecutive è già assicurato dall'intervento della misura a norma dell'art. 53 Codice Antimafia

La «base dati», dovrà essere aggiornata sulla base della verifica crediti del giudice della prevenzione a norma dell'art. 57 e, quindi, dopo la confisca di primo grado, ma prima che la confisca sia definitiva.

Occorre che la votazione al concordato preveda una base dati da intendersi aggiornato all'eventuale verifica crediti.

Spunti di riflessione

Il concordato preventivo

L'accesso alla misura è parte integrante della relazione dell'a.g. e poiché si propone come una modalità di prosecuzione dell'attività di impresa, dovrà essere autorizzato *ex art. 4I* (a conferma che lo strumento va esperito per la prosecuzione dell'attività di impresa e non per la liquidazione).

Spunti di riflessione Il concordato preventivo

Il piano e la proposta ai creditori possono essere attestati dallo stesso professionista che attesta *ex art. 41* le condizioni per la prosecuzione dell'attività di impresa nella relazione dell'ag., poiché i principi di attestazione emanati dall'ODCEC nazionale prevedono che la terzietà del revisore coinvolto in una prima relazione permetta di effettuare una seconda per un diverso istituto.

Spunti di riflessione

Il concordato preventivo

Per il principio di prevalenza della misura rispetto alle procedure concorsuali, alcune attestazioni speciali potrebbero non essere richieste due volte, ma occorrerebbe limitarle al procedimento di prevenzione: così il pagamento dei debiti anteriori alla misura e al concorso dovrebbe essere autorizzato solo *ex art. 54 bis* e non *ex art. 182 quinquies* l. fall. comma quinto, i rapporti pendenti dovranno essere regolati dall'*art. 56* e non dall'*art. 169 bis* l. fall. per una inutile duplicazione di risorse giudiziali, e potenziali conflitti tra g.d. della misura e g.d. della sezione fallimentare in grado di pregiudicare le finalità del concordato

Spunti di riflessione

Il concordato preventivo

La proposta di concordato dovrà essere condizionata alla confisca definitiva, prima della quale non potranno essere effettuati i pagamenti ai creditori ammessi.

Inoltre, il piano dovrà essere soggetto alla possibile revisione dell'Agenzia *ex artt. 60-6I*. Non sarebbe ultroneo chiedere una forma di coordinamento con l'Agenzia stessa perché approvi in via preventiva il piano in modo da non smentire la proposta nei creditori una volta approvata

Spunti di riflessione

Il concordato preventivo

A cosa può servire il concordato, se vi sono possibilità di prosecuzione dell'attività di impresa:

- Ad evitare manovre intese a richiedere il fallimento da parte di terzi creditori (che conservano la legittimazione attiva ex art. 63)
- A legittimare la misura di prevenzione e la verifica crediti nel ceto creditorio per permettere la legalizzazione dell'impresa senza strappi eccessivi nel ceto creditori
- A conservare la continuazione dell'attività di impresa coordinandola con le finalità della legge

Le procedure assenti

- Non viene fatta menzione degli istituti del sovraindebitamento per i soggetti non fallibili (piccole imprese, fondazioni, ditte individuali, soggetti privati). Per simili misure, l'accordo di composizione della crisi potrebbe rivestire le stesse finalità del concordato e legittimare la misura
- Non sono state previsti gli istituti di prossima emanazione nel testo unico dell'insolvenza connesse alle misure di allerta: tutte le imprese colpite da misure dovranno verosimilmente essere oggetto di segnalazione in camera di commercio perché venga attivata una procedura di ristrutturazione. Occorrerà coordinare le nuove norme

ARRIVEDERCI

